OGGETTO: Art. 16 Legge 183/2011: ricognizione delle eccedenze del personale. Anno 2020

Il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali"

Premesso che:

- L'art. 16 delle legge 12.11.2011, n. 183, che ha modificato l'istituto del collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, nell'intento di rafforzare il vincolo tra la dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla ricognizione delle eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del personale in servizio da valutarsi alla luce delle esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- La disposizione anzi citata, che modifica l'art. 33 del D.Lgs. 165/2011, obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica;
- Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- I responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal novellato art. 33 del D.Lgs. 165/2001 ne rispondono in via disciplinare;

Ciò premesso:

Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, in presenza delle attuali norme che disciplinano la spesa di personale, oltre che dalle esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale ai fini del suo contenimento (superamento della media del triennio 2011/2013 e mancato rispetto del pareggio del bilancio ex patto di stabilità interno);

Vista la nota prot. n. 2598 del 22.01.2020, con la quale i Responsabili delle strutture burocratiche di massima dimensione sono stati invitati ad effettuare la rilevazione di eventuali situazioni di eccedenza di personale e a darne comunicazione a questa Area 1;

Dato atto che tutti i Responsabili delle Aree, come da attestazioni in atti, hanno comunicato che non sussistono situazioni di eccedenze di personale;

Vista la nota prot. n. 12323 del 22.04.2020, con cui il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria" attesta che:

- l'ente non versa in stato di deficitarietà strutturale né di dissesto;

- nell'anno 2019 ha contenuto la spesa di personale entro i limiti della media del triennio 2011/2013;

- a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 247/2017 e n.101/2018, ai sensi dell'art. 9 L.243/2012 e dell'art.1 co.820 e seguenti della

L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in conformità alla circolare n. 5 prot.36737 del 9/03/2020 della RGS, il rispetto dell'equilibrio di cui all'art.9 della citata legge 243/2012 è obbligatorio a livello di comparto e non di singolo ente;

- nell'anno 2019 l'ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo ai sensi dell'art. 1, commi 819, 820 e 821 della L.145/2018, che ha sostituito il saldo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 465, 466 e 468 della L.232/2016;
- l'incidenza della spesa del personale per l'anno 2018 su quella di parte corrente è stata del 26%;

Vista la Circolare n. 5, prot. n. 36737, del 09.03.2020, con cui il Ministero delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, chiarisce che, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019/2021, da parte degli enti locali territoriali, a livello di comparto, viene rispettato l'equilibrio di cui all'art. 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012;

Dato atto che presso questo Comune non sussiste in servizio personale in posizione soprannumeraria;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 della legge 183/2011, per l'anno 2020, presso il Comune di Misilmeri non sussistono dipendenti in posizione soprannumeraria ed in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero.

Il Proponente
Dott. Antonino Cutrona – firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

ANTONINO CUTRONA

CN = CUTRONA ANTONINO
O = COMUNE DI MISILMERI/86000450824
C = IT

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Misilmeri, 22.04.2020

Il Responsabile dell'Area 1
dott. A. Cutrona- - Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

ANTONINO CUTRONA

CN = CUTRONA ANTONINO
O = COMUNE DI MISILMERI/86000450824
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di deliberazione non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici – firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

BIANCA FICI

CN = FICI BIANCA
O = COMUNE DI MISILMERI/86000450824
C = IT